

Alert Commercialista

Le novità last minute su bilanci e dichiarazione

CONVEGNO ON-LINE

18 aprile 2024, ore 15.00 - 17.00

Lelio Cacciapaglia

Programma

1. Last minutes bilanci e tasse
2. L'impatto sulla compilazione del modello Irap 2024
3. Obbligo di nomina dell'organo di controllo
4. Sospensione svalutazione titoli
5. La valutazione degli immobili destinati alla vendita
6. I finanziamenti soci e la loro rinuncia
7. Fine del rinvio della copertura perdite bilancio
8. Si incrementa il *de minimis* e cambia il criterio di verifica
9. Nota integrativa e contributi pubblici
10. Bonus Transizione 5.0
11. Obbligo preventiva comunicazione Bonus R&S e 4.0
12. Detassazione incremento occupazionale
13. Il condono del magazzino
14. ETS – Rinvio FTE al 01.01.2025
15. Comunicazione del titolare effettivo
16. Scadenza del STS

1

Last minutes bilanci e tasse



Implementazione articolo 2435-ter C.C. (già dal bilancio 2021)

Holding finanziarie ed enti di investimento finanziario

LE COMPLICAZIONI CONTABILI



Direttiva: 14) enti di investimento

a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;

b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE (particolare caso di impossibilità di effettuare acquisto di azioni proprie).


Direttiva: 15) “**imprese di partecipazione finanziaria**”

Le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

Definizione di micro impresa – agevolazioni contabili

Gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno 2 dei 3 criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 175.000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 350 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5.



Questi valori verranno elevati in ottemperanza alla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali **(da recepire entro il 24 dicembre 2024)**

Le limitazioni (contabili) previste per Holding e Imprese di Investimento

7. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva.

- Obbligo di Nota integrativa
- Obbligo Relazione sulla gestione
- Obbligo di evidenza di Ratei e risconti attivi e passivi
- Obbligo di valutare al *far value* i derivati speculativi
- Obbligo di indicazione operazioni con parti correlate



Modifiche
CC - Articolo
2435- bis

HOLDING

2

L'impatto sulla compilazione del
modello Irap 2024

TEST DELL'ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE

- Partecipazioni
- Finanziamenti alle partecipate
- Obbligazioni del gruppo
- Cash pooling
- ~~Garanzie prestate~~

ALTRO
(esclusi meri impieghi di
liquidità)

Totale 100% ~~comprese garanzie~~

+ del 50%

Patrimonio netto

PASSIVO
(ininfluenti anche le
passività verso il gruppo)

Principio di prevalenza

Interrogazione parlamentare n.5-01951 del 18.04.2019

TEST DELL'ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE

- Partecipazioni
- Finanziamenti alle partecipate
- Obbligazioni del gruppo
- Cash pooling

No
Crediti per attività commerciali verso il gruppo
Crediti per canoni e royalties
Affitti e locazioni
Crediti per partite da consolidato fiscale


Si
Crediti per interessi su finanziamenti
Commissioni per garanzie prestate
Crediti per canoni leasing



PERIODO D'IMPOSTA 2023


CODICE FISCALE

Grid for tax code entry



QUADRO IC SOCIETÀ DI CAPITALI

Table with columns for description and values. Rows include 'Sez. I Imprese industriali e commerciali' (IC1-IC14) and 'Sez. II Intermediari finanziari' (IC15-IC16). Values are mostly .00.



	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati											,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati											,00
	IC17	Ammortamento di interessi											--
Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446											,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing											,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti											,00
	IC46	Imposta municipale propria											,00
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento											,00
	IC49	Interessi passivi indeducibili											,00
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC										1	,00
IC51	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	,00	
				,00			,00			,00		,00	
	IC52	Totale variazioni in aumento											,00
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili											,00
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento											,00
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC										1	,00
			2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	25	,00	
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		,00	
	IC58	Totale variazioni in diminuzione											,00

4%

Aliquota
4,65%



Salvo diversa delibera Regione (holding miste)

Nel rigo IC49, la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione delle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dei soggetti di cui agli articoli 6, comma 9, e 7. In base a tali disposizioni, infatti, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati (cfr. Circ. n. 19 del 21 aprile 2009) concorrono alla formazione del valore della produzione dei predetti soggetti nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

Iscrizione anagrafe rapporti finanziari

Holding industriali e commerciali



Bilancio 2020

Approvazione 29.6.2021

30 giorni


Inizio comunicazioni anagrafe rapporti finanziari

Termine per l'iscrizione all'anagrafe dei rapporti finanziari



Al fine della verifica della prevalenza de qua, entrambi i commi in parola fanno riferimento ai «dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso».

Tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi



3

Obbligo di nomina dell'organo di controllo



SRL - Obbligo di nomina revisore (o sindaco)

Codice civile articolo 2477

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando

- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

(Mancata) nomina organo di controllo o revisore

Codice civile articolo 2477 comma 5

Se l'assemblea non provvede, (...)
provvede il Tribunale

su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".

Nomina da parte del tribunale

Il Tribunale provvede:

- direttamente ed autonomamente alla nomina dell'organo di controllo o del revisore (tenendo conto delle previsioni statutarie),
- anche alla fissazione del compenso.

(Mancata) nomina organo di controllo o revisore

Conseguente per gli amministratori Codice civile - Art. 2631

- **Sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea:** da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- **Denuncia al Tribunale** ex art. 2409 c.c.;
- **Revoca dall'incarico;**
- **Annullamento di alcuni atti societari (bilancio Nullo).**

(Mancata) nomina organo di controllo o revisore

Conseguente per gli amministratori

- Regolare convocazione dell'assemblea (nessuna responsabilità degli amministratori)
- Assemblea non è in grado di nominare il revisore
- Due convocazioni dell'assemblea a distanza di 6 mesi (registro imprese)
- Impossibilità di funzionamento dell'assemblea – causa di scioglimento della società – obbligo a carico degli amministratori

4


Sospensione svalutazione titoli



Decreto 14 settembre 2023- Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione nei titoli non immobilizzati

1. Le disposizioni di cui all'art. 20-quater, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, **si applicano anche per l'esercizio 2020 (non per il 2021), 2022 e 2023**

→ **Titoli iscritti nell'attivo circolante (non immobilizzati)**



Solo per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali.

Nella redazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 si può procedere alla valutazione dei predetti titoli in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al **valore desumibile dall'andamento del mercato,**

fatta **eccezione per le perdite di carattere durevole.**

Ambito di applicazione – titolo attivo circolante

La locuzione di “titoli” va inteso in senso ampio, per cui si comprendono:

1. sia i **titoli partecipativi**:

- azioni;
- quote di s.r.l.;
- strumenti finanziari assimilati;

2. sia i **titoli di debito**

- obbligazioni;
- titoli di Stato;
- quote di fondi comuni di investimento.

La qualificazione di un titolo come **“attività finanziaria immobilizzate”** è subordinata solo alla decisione presa dagli amministratori.

Un titolo a reddito fisso di durata pluriennale, pur essendo duraturo per natura, può non esserlo per destinazione.



La natura può trovare conferma nella destinazione, se il titolo è detenuto in forza di un vincolo contrattuale.

Restano esclusi quindi gli strumenti finanziari derivati iscritti al *fair value*

Regola generale di valorizzazione dei titoli del trading

Rappresentazione in bilancio della gestione del portafoglio		
Altri titoli" (C.III.6)	a	Banca
<p style="text-align: center;">La valutazione a fine esercizio</p> <p>Il criterio base di valutazione degli "altri titoli" è il costo, o se minore, il valore di realizzo desumibile dal mercato.</p> <p>Tale minor valore non deve essere mantenuto nei successivi esercizi se ne sono venuti meno i motivi.</p> <p>Ai fini della valutazione il raffronto tra il costo d'acquisto e il valore di mercato deve essere effettuato con riferimento ad ogni singola specie di titolo.</p>		

La non (S)valutazione del titolo al 31 dicembre 2023

Nel caso di svalutazione la rilevazione contabile è (sarebbe) la seguente:		
31 dicembre 2023		
CE - Svalutazione titolo	a	SP- Fondo svalutazione titolo
(la svalutazione è fiscalmente deducibile) 		
Per la ripresa di valore, nei limiti del costo originario, la rilevazione contabile è la seguente:		
X/Y/Z		
(SP) Fondo svalutazione titolo	a	CE - Ripresa di valore
(nei limiti della precedente svalutazione la ripresa è fiscalmente tassata) 		

Per il 2023
si può
soprascedere

Nota integrativa bilanci 2023

OIC Documento interpretativo n. 4 (aprile 2019 e succ. aggiornamenti)
Obbligo di informativa in nota integrativa.



In particolare:

- Indicazione dei criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga.
- Differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore di mercato.
- Motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea tale da consentire la sua non iscrizione.

Obbligo di vincolare una riserva

Art. 45, comma 3-decies

Le imprese ... destinano a una *riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente* alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale ...

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

IOC interpretativo 11 – marzo 2024 (aggiornamento identico ai precedenti)

La società che esercita la facoltà di cui all'art. 45, comma 3-octies, del Decreto legge n. 73/2022 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Obbligo segnalazione perdite su titoli fiscalmente dedotte



Minusvalenze e differenze negative	RS143	N. atti di disposizione	Minusvalenze				
		1	2				
				,00			
	RS144	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
		1	2	,00	3	4	5
						,00	,00



Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a **cinquantamila euro**, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000.

Attenzione ai falsi dividendi



- I dividendi (impropriamente definiti tali) erogati da OICR o OICVM esteri armonizzati o nazionali **sono tassati al 100% e non sul 5%**, posto che non sono dividendi societari ma costituiscono distribuzione di guadagni compositi maturati del fondo e periodicamente distribuiti ai sottoscrittori (*pro-quota*) del fondo medesimo.
- Le ritenute sono scomputabili in quanto sono a titolo di acconto. Questi fondi sono gestiti da SGR che fanno capo ad una società, ma non sono società, sono veicoli appositamente costruiti per gestire somme e patrimoni. Posto che **le SGR non pagano imposte** va da sé che il “dividendo” concorre a formare il reddito al 100%.
- Diverso è il caso dei dividendi erogati dalle **SIM e SICAV** delle quali si detengono le azioni. In questo caso dal momento che queste società sono ordinariamente tassate, il dividendo distribuito è tassato sul socio sul solo 5%.



5

La valutazione degli immobili destinati alla vendita



La valutazione degli immobili destinati alla vendita

Principi generali

CC - articolo 2426, numero 9

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra:

- il costo di acquisto o produzione
- **il valore di realizzazione desumibile dal mercato**

OIC 13

Il magazzino al termine dell'esercizio sia oggetto in base al "valore di realizzazione ***desumibile dall'andamento del mercato***"

Valutazione degli immobili destinati alla vendita

Norma specifica

Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013

TUIR – art. 92, c. 1

“(...) le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93 (ossia lavori su commessa), sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma (...)” dei successivi commi 2, 3 e 4. “

La valutazione degli immobili magazzino

Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013

La svalutazione civilistica degli immobili **non ha rilievo fiscale**

_____	31/12	_____
Acc.to f.do svalut. Immobile	A	F.do svalut. Immobile
_____		_____

Variazione in aumento in Redditi
(e Irap se metodo fiscale)

La Svalutazione degli immobili **strumentali**

Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013

31/12

Acc.to f.do svalut. Immobile

A

F.do svalut. Immobile

Variazione in aumento in Redditi
(e Irap se metodo fiscale)

Gli ammortamenti fiscali si continuano a calcolare su valore ante svalutazione

QUINDI
Variazione in diminuzione nel Modello Redditi e Irap

6

I finanziamenti soci e la loro rinuncia



I finanziamenti (mutui)

Finanziamento (Art. 1813)

Obbligo di restituzione

“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”.

(Art. 1815)

Se le scadenze non sono stabilite per iscritto:

- 1.gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta;
- 2.gli interessi si computano al saggio legale.



Come vincere la presunzione di fruttuosità

Art. 46 Tuir

Dai bilanci o dai rendiconti
deve risultare che il versamento non è stato fatto ad altro titolo

Società di capitali

D. 3) «Debiti verso soci per finanziamenti»

(in nota integrativa: *infruttiferi*)

Società di persone e enti

Voce in chiaro
«Finanziamento soci infruttifero»

Contabilità semplificata

Problema!!

I versamenti a fondo perduto


Non vi è obbligo di
restituzione




Questo non significa che non
possano essere restituiti

(possibilità di versamenti targati)

1. In conto aumento del capitale sociale
2. In conto futuro aumento del capitale sociale
3. Per copertura perdite di bilancio
4. Mero versamento a fondo perduto



Per restituzione occorrono specifici
presupposti
(assemblea ordinaria)



Per il socio
Incrementano il costo fiscale della
partecipazione

Cassazione 19 marzo 1996, n. 2314

Il socio di una società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, **deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo definitivo al patrimonio di rischio della società.**



Non è sufficiente la denominazione con la quale il versamento è indicato nelle scritture contabili della società (ossia, soci in conto capitale, a copertura future perdite, in conto versamento soci, in conto finanziamento soci infruttifero, ecc.), ma deve essere interpretata la volontà delle parti investigabile anche **dal modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo per cui l'apporto è stata eseguito.**

Finanziamenti soci

- Attenzione alla causale degli artt. in PD (importantissima la prima nota cassa)
- Precostituirsi scambio di lettera a firma degli amministratori (sia per i versamenti sia per le restituzioni)



Finanziamento soci di Srl – Rimborso fraudolento

L'amministratore è perseguibile per bancarotta fraudolenta preferenziale se ha rimborsato ai soci i finanziamenti senza preventivamente assicurare il soddisfacimento dei creditori.

Affinché però si configuri il reato, occorre però che il fallimento sia dichiarato **entro un anno dalla data del rimborso.**

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Sospensione
disposizioni sulla
postergazione



Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di
finanziamenti alle società)

1. *Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla **data di entrata in vigore** del presente decreto e sino alla **data del 31 dicembre 2020 non si applicano** gli articoli **2467 e 2497 quinquies** del codice civile.*

Con l'intento di far **affluire maggiori risorse** da parte dei soci, anche nei gruppi si prevede che **non si applica la postergazione**

Finanziamento fruttifero


- Tasso indicato nel contratto
- Se non indicato: tasso legale

Socio persona fisica

Ritenuta acconto 26%

Socio imprenditore

Lordista



**Consigliabile scambio di
corrispondenza commerciale**
(in caso contrario imposta di registro
3% - socio persona fisica)
Se contratto sottoscritto
o delibera assemblea richiamata in
atto registrato

Gli interessi “presunti”

Cass. n. 3155 del 4 aprile 1996

Se opera la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti erogati dai soci la ritenuta non deve essere effettuata in quanto l'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 con la locuzione “*i soggetti ... (omissis) ... operano una ritenuta ... (omissis) ... sui redditi di capitale da essi corrisposti...*” esclude che si possa presumere che sia avvenuto il pagamento


**Cass. n. 8747/2008 14573/2001,
6257/2001 e 2947/1996**

Accertato che le somme conferite dai soci alla società non sono da considerarsi apportate in conto incremento di capitale, la ritenuta va operata dalla società sugli interessi iscritti in bilancio, indipendentemente dalla effettiva erogazione ai soci

Versamenti a fondo perduto: imposta di registro

Dal 1° gennaio 2000, tutti i conferimenti in denaro non scontano alcuna imposta di registro se non quella fissa **(€ 200,00)** per effetto del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (che ha introdotto l'allegato 2-bis, legge 30 dicembre 2004, n. 311), **peraltro solo all'atto della loro definitiva conversione a capitale sociale.**

Rinuncia alla restituzione - Effetti fiscali




La rinuncia al finanziamento soci

Socio intende rinunciare ad ottenere la restituzione di un finanziamento (fruttifero o meno)

La società, contabilmente, nello stornare il debito verso il socio, accredita una riserva di patrimonio netto.

Debito verso socio 100.000	a	Riserva fondo perduto 100.000
----------------------------	---	-------------------------------



Incasso giuridico – Cassazione n. 1335 del 26/01/2016

Rinuncia ad interessi sul finanziamento soci

- 1. La società deduce gli interessi per competenza (eventualmente regola del 30% del ROL)**
- 2. Il socio alla scadenza rinuncia agli interessi ATTIVI maturati**
- 3. Il socio alla rinuncia tassa gli interessi nel quadro RL – rigo RL2 (cod. 2)**
- 4. La sopravvenienza attiva in capo alla società forma una riserva di capitali non tassata**
- 5. Il socio incrementa il CFR della propria partecipazione**

7


Fine del rinvio della copertura perdite bilancio



Perdite - Regole da codice civile (artt. 2446, 2482)

Se le perdite riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, occorre:


- ❖ abbattere il CS e ricostituirlo al minimo di legge
- ❖ trasformare la società in altra con capitale sociale adeguato
- ❖ procedere allo scioglimento della società



“Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre **2020 (2021 e 2022)** non si applicano gli articoli 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482-bis, 4°, 5° e 6° comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, 1° comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Perdite - La parte innovativa della norma

“Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.”



8

Si incrementa il *de minimis*
e cambia il criterio di verifica



Si incrementa il de minimis e cambia il criterio di verifica

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15/12/2023

Nuovo regolamento Ue 13 dicembre 2023 n. 2831

Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2030.

Decorrenza 1° gennaio 2024

Il tetto degli aiuti:

- passa da € 200.000 a € 300.000;
- riguarda anche imprese del settore del trasporto di merci su strada per conto terzi (precedente Regolamento limite di € 100.000).

Solite eccezioni: settore agricolo, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

De minimis – **Novità** – Calcolo del triennio

Regolamento precedente: *«nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti».*

Nuovo regolamento: *“Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti”.*

- **Regolamento (punto 11):** Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato **su base mobile**. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

De minimis – **Novità** – Calcolo del triennio

Nuovo Regolamento 2023/2831 - Il periodo dei tre anni che vanno considerati alla luce del ai fini dell'inserimento tra gli "aiuti de minimis" va calcolato secondo il criterio del triennio mobile:

Il criterio del triennio mobile, sembra più coerente e già collaudato nel ordinamento lavoristico italiano: vedi interventi di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o per quelli del Fondi di integrazione salariale (FIS).

- *Si tratta di effettuare calcoli "a ritroso" calendario alla mano.*
- In caso di superamento della soglia massima prevista, i nuovi aiuti non potranno beneficiare delle agevolazioni previste con il "de minimis".

Registro Nazionale degli aiuti di Stato

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agencia per lo Sviluppo Economico

GOVERNANCE E CAPACITÀ STRATEGICALE 2014-2020

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

HOME IL PROGETTO QUADRO NORMATIVO ASSISTENZA TECNICA NEWS

IL PROGETTO

Il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica comunitaria.

Il Piano di Azione nel settore degli Aiuti di Stato della Commissione prevede che, al fine del pubblicazione delle condizionalità ex ante previsti per l'Utilizzo dei Fondi ...

TRASPARENZA

Nell'ambito dell'iniziativa State Aid Modernisation, l'Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri alle imprese.

Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento ...

SERVIZI

Il Registro Nazionale Aiuti permette di usufruire di differenti tipologie di servizi che supportano gli utenti abilitati ad operarsi ed adempiere agli obblighi normativi disposti sia a livello comunitario che nazionale.

Il Registro fornisce anche servizi accessori di notifica e di assistenza per la iscritta ...

COMUNICAZIONI

20 DICEMBRE 2023

Adeguamenti del Registro ai nuovi regolamenti de minimis.


Il 23 dicembre 2023, la Commissione Europea ha adottato i nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/ n. 2832 e Reg. (UE) 2023/ n. 2833.

Maggiori informazioni ?

SUPPORTO DOCUMENTALE OPINIONI FAQ CONTATTI

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
 Direzione Generale per gli Investimenti e le Imprese
 Roma, Via Nazionale 91
 Codice Postale 00187/00187
 P.000000

© 2019 Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tutti i diritti riservati.

LE MISURE AGEVOLATIVE
 GLI AIUTI INDIVIDUALI*
LA LISTA DEGGENDORF*
LE SEZIONI TRASPARENZA DEI SOGGETTI CONCEDENTI



Trasparenza degli Aiuti Individuali

[Torna alla sezione Home Trasparenza](#) [Torna alla Homepage del Portale](#)

I dati personali pubblicati sono utilizzabili dagli utenti solo in termini compatibili con gli scopi e le finalità indicate nella normativa istitutiva del Registro nazionale degli aiuti (legge 57/2001, legge 234/2012, DM 22/12/2016, Decreto Interministeriale 115/2017), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i..

Form Ricerca Aiuto

[Effettua Ricerca](#)

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)

Denominazione Beneficiario

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) Tutte le Versioni

C.F. Beneficiario

Autorità Concedente

Tipo Procedura

COR

Regolamento/Comunicazione

Titolo Progetto

Regime Quadro

Anno di Concessione

Importo

Ricerca Aiuti Risultati

Valorizzare almeno un parametro nell'Area Ricerca: di seguito vengono mostrati i primi 1000 aiuti.

Visualizza

Scarica Excel

Scarica CSV

Scollega

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione	Dettaglio
---	--	---------------	-------------	-----	-----------------	------------------	----------------------------	-------------------	---------	-----------

Nessun dato da visualizzare.

9

Nota integrativa e contributi pubblici



Nota integrativa

- Art. 1, c.125-bis, L. n. 124/2017: obbligo indicazione in Nota integrativa degli importi e delle informazioni relativi a **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti”**.
- Le misure COVID 19 ([ANCORA PRESENTI NEL 2023](#)) non sembrano rientrare nell’ambito di quelle con obbligo di indicazione in Nota integrativa, trattandosi di **Aiuti aventi carattere generale**.
- Stesso dicasi per **bonus R&S, 4.0**

I benefici, infatti, sono concessi a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti; non si instaura quindi un rapporto “particolare” (uti singoli) tra ente pubblico e soggetto beneficiario.


Aiuti e sovvenzioni dalla P.A. da indicare in Nota integrativa

Cosa comunicare

Sì

- Sovvenzioni
- Sussidi
- Vantaggi
- Contributi
- Aiuti in denaro o in natura

>/= 10.000



No

- Corrispettivi
- Retribuzioni
- Risarcimenti
- Contributi aventi carattere generale


Aiuti e sovvenzioni dalla P.A. da indicare in Nota integrativa

Quadro normativo - Il limite di 10.000 euro

- Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che detto limite vada inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione (Min. Lavoro).
- L'obbligo di informazione scatterebbe, quindi, allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti, sia pari o superiore a 10.000 euro, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro.

Aiuti e sovvenzioni dalla P.A. da indicare in Nota integrativa

Limiti di importo e ambito temporale



**Solo se non inferiori
a € 10.000**

(per beni in natura
vale l'importo monetario)

Bilancio

(si applica il principio di cassa)

Aiuti e sovvenzioni dalla P.A. da indicare in Nota integrativa

Dove comunicare i dati

Imprese

Società di capitali:


- in Nota integrativa (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato)

Microimprese:

- in calce allo Stato patrimoniale
- o sul proprio sito internet o portale digitale dell'associazione di categoria: **entro il 30 giugno**

Società di persone e imprese individuali:

- sul proprio sito internet o portale digitale dell'associazione di categoria: entro il 30 giugno



ETS iscritti al Runt

- Relazione di Missione

No Profit No Runt

Generalità di soggetti:

- sul proprio sito internet o analoghi portali digitali (Facebook, LinkedIn?): entro il 30 giugno anno successivo

Aiuti e sovvenzioni dalla P.A. da indicare in Nota integrativa

Nota integrativa

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla Legge n. 124/2017, art. 1, comma 25, pari a € ... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n. 1	Amministrazione A	€
n. 2	Società B	€
...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a € ...

10

Bonus Transizione 5.0



In sintesi

- Credito d'imposta
- Per gli anni 2024 e 2025
- Per investimenti 4.0 che certificano un risparmio energetico
- Per investimenti destinati all'autoproduzione di energia
- Il bonus è diversificato in ragione del risparmio energetico raggiunto e per scaglioni di investimento

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 2

A chi si rivolge

Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le S.O. nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 3

Soggetti esclusi

- ✓ Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
- ✓ o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ✓ Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001, n.231.

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 3

Tipologia di incentivo e requisiti

Nei limiti delle risorse stanziare, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la concessione del beneficio spettante è subordinata:

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 1

Presupposto e durata

- Imprese che negli anni 2024 (con effetto dall'1.1.2024) e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 4

Investimenti ammessi

Sono agevolabili:

- gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11.12.2016, n. 232
- che sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura



Si tratta, in sostanza di investimenti ipertecnologici 4.0.

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 4

Ulteriori Investimenti immateriali (estensione)

Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11.12.2016, n. 232, anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici dell'energia autoprodotta e auto consumata**, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa (**per pianificare i processi aziendali**) se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 4

Requisito green (obiettivi da raggiungere)

Tramite gli investimenti nei predetti i progetti di innovazione devono conseguire:

- **complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura** produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%
 - o, in alternativa,
- **una riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento non inferiore al 5%.



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 5

Investimenti in energia autoprodotta

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

- sono inoltre agevolabili
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa
 - finalizzati



all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo,



a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.




DL PNRR – Articolo 38 – Comma 5

Investimenti energia autoprodotta (fotovoltaico)

Art. 12, c. 1, lett. a), b) e c) del DL n. 181/ 2023

- a) moduli fotovoltaici prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici **con celle**, prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti in Stati membri UE composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione** di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 5

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

- **sono inoltre agevolabili**

- **Le spese per la formazione del personale**

- previste dall'art. 31, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014
 - finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle **tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**
 - nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al **massimo di 300.000 euro**



A condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMINT

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 12

Costo della certificazione energetica

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a **10.000 euro**, fermo restando il limite massimo

- (c.f.r. scaglioni di investimento)



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 7

Credito d'imposta ordinario

% sul costo	Scaglione investimento	Scaglione investimento
Credito	REQUISITI <ul style="list-style-type: none">• Risparmio energetico complessivo 3%• Risparmio energetico processo 5%	
35%	1,00	2.500.000,00
15%	2.501.000,00	10.000.000,00
5%	10.001.000,00	50.000.000,00

**Requisito
Green
Comma 4**

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 8

Credito d'imposta maggiorato +

% sul costo	Scaglione investimento	Scaglione investimento
Credito	REQUISITI <ul style="list-style-type: none">• Risparmio energetico complessivo > 6%• Risparmio energetico processo > 10%	
40%	1,00	2.500.000,00
20%	2.501.000,00	10.000.000,00
10%	10.001.000,00	50.000.000,00

Per anno. Per impresa beneficiaria

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 8

Credito d'imposta maggiorato ++

% sul costo	Scaglione investimento	Scaglione investimento
Credito	REQUISITI <ul style="list-style-type: none">• Risparmio energetico complessivo > 10%• Risparmio energetico processo > 15%	
45%	1,00	2.500.000,00
25%	2.501.000,00	10.000.000,00
15%	10.001.000,00	50.000.000,00

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 10

Richiesta dell'incentivo


Le imprese presentano la comunicazione concernente:

- la descrizione del progetto d'investimento
- e il costo dello stesso.

Il GSE **trasmette quotidianamente** al MIMIT l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda con la **prenotazione l'importo** dell'investimento verificando che l'ammontare complessivo non superi gli stanziamenti previsti.



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 10



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 11

Certificazioni necessarie

Completato l'investimento, occorre presentare apposite certificazioni (valutatore indipendente) che attestino:

- **ex ante:** riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- **ex post:** effettiva realizzazione investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
- **ex post:** l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.


DL PNRR – Articolo 38 – Comma 12

Credito in F24

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24

- solo tramite i servizi telematici dell'AdE

pena il rifiuto dell'operazione di versamento



L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal MIMIT
pena lo scarto dell'operazione di versamento

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 13

Trattamento fiscale

- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Limiti di l'utilizzo

- Non si applicano i limiti di cui:
 - art. 1, c. 53, L. 244/2007
 - art. 34, L. 388/2000
 - art. 31, DL 78/2010

DL PNRR – Articolo 38 – Comma 15



- Effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

**Soggetto incaricato della revisione legale dei conti
o in assenza
incarico a revisore o società di revisione**

Costo del visto

- Per le imprese non obbligate alla revisione del bilancio le spese per il visto riferito alla certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del **credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000**



DL PNRR – Articolo 38 – Comma 18

Divieto di cumulo

Il bonus non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, c. 1051 e segg. della L. n. 178/2020 (vale a dire credito d'imposta 4.0);
- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, DL n.124/2023).

Cumulo consentito

- Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ~~di cui al periodo precedente~~, non porti al superamento del costo sostenuto

11

Obbligo preventiva comunicazione Bonus R&S e 4.0



Obbligo preventiva comunicazione BONUS R&S e 4.0

Articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

Periodo realizzazione investimenti	Adempimenti
Ante 31.12.2023	Nessun adempimento. Utilizzo bonus con regole collaudate.
1.1.2023 /31.12.2023	Utilizzo del bonus sospeso fino alla trasmissione della comunicazione al Mimint
1.1.2024/ 29.3.2024	Obbligo di comunicazione ex-post al Mimint e utilizzo del bonus sospeso sino all'invio della comunicazione ex-post al Mimint.
A decorrere dal 30.3.2024	Obbligo di comunicazione al Mimint ex-ante ed ex-post. Utilizzo del bonus sospesa sino all'invio delle comunicazioni al Mimint.

12

Detassazione incremento occupazionale



Come pagare meno tasse - Guida 2016



Detassazione incremento occupazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 di *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*,

Cosa: abbattimento del reddito

Chi: imprese e lavoratori autonomi

Come: incremento dipendenti a tempo indeterminato (rispetto a media 2023)

Periodo agevolazione: solo 2024


Misura dell'incentivo:

- moltiplicatore del + 20% al costo incrementale del personale
- moltiplicatore del + ??? al costo incrementale del personale svantaggiato

Ambito soggettivo

La maggiorazione del costo del personale nuovo assunto a tempo indeterminato è riconosciuta:

- ai titolari di reddito d'impresa (anche societaria) compreso S.O.;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo;
- Enti non commerciali: limitatamente al reddito d'impresa.



No soggetti con
determinazione
e del reddito
forfetaria

Soggetti esclusi


- In liquidazione ordinaria,
- In liquidazione giudiziale
- O agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa:
 1. Procedure di liquidazione coatta amministrativa,
 2. amministrazione straordinaria delle grandi imprese,
 3. concordato preventivo,
 4. concordato minore,
 5. accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione

da cui discenda l'estinzione dell'impresa



Requisito di operatività da almeno un anno

I suddetti soggetti possono fruire della maggiorazione se hanno esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti il 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023



In sostanza il soggetto deve essere in attività almeno dal 1° gennaio 2023

Condizioni – Tutte necessariamente presenti

- ✓ **1° condizione:** Incremento dell'occupazione a tempo indeterminato
- ✓ **2° condizione:** Incremento complessivo dei dipendenti (a tempo determinato e indeterminato)
- ✓ **3° condizione - il costo effettivo del 2024** riferibile ai nuovi assunti, deve accompagnarsi con **l'incremento del costo complessivo del personale rispetto al 2023 (rileva il minore dei due)**

Esempio positivo Presenza della 1° condizione	Incremento dip. tempo indeterminato
N. dipendenti a tempo indeterminato <u>mediamente</u> occupati nel 2023	100
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2023	110
Dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2024	5
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024	115
La maggiorazione, <u>al ricorrere delle altre condizioni</u> , spetta poiché	(115 > 100)

Esempio Positivo Presenza della 2° condizione	Incremento dipendenti
N. dipendenti complessivi <u>mediamente</u> occupati 2023	100
N. dipendenti complessivi al 31 dicembre 2023	102
Dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2024	5
Dipendenti a tempo indeterminato licenziati, dimissionari o dipendenti a tempo determinato il cui contratto è scaduto nel 2024	3
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024	104
La maggiorazione, al ricorrere delle altre condizioni, spetta poiché	(104 = 100)

Esempio: rilevanza della conversione dei contratti	
N. dipendenti complessivi mediamente occupati 2023	100
N. dipendenti complessivi al 31/12/2023	99
Dipendenti a tempo determinato il cui contratto è stato convertito in tempo indeterminato nel 2024	1
Dipendenti a tempo <u>determinato</u> assunti nel 2024	1
N. dipendenti complessivi al 31 dicembre 2024	101
La maggiorazione, <u>al ricorrere delle altre condizioni</u> , spetta	(101 > 100)

Costo del personale da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione

Una volta verificate le condizioni, il costo da assumere è pari al **minor importo** tra:

- il **costo effettivo**, ossia il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, come risulta dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9, del codice civile, e
- l'**incremento del costo complessivo del personale**, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (2024 vs 2023).




Costo del personale da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione

I costi del personale del conto economico della lettera B9) sono quelli individuati dall'OIC 12. In particolare, sono:

- B9) Per il personale
- B9a) Salari e stipendi
- B9b) Oneri sociali
- B9c) Trattamento di fine rapporto
- B9d) Trattamento di quiescenza e simili
- B9e) Altri costi

Gruppi societari

Incremento occupazionale al netto del decremento



Gruppi societari

Incremento occupazionale al netto del decremento

Capogruppo
zero



Controllata A
+3

Controllata B
+10

Controllata C
-5

Controllata D
-2

=

+

6



6



13

Il condono del magazzino



Il condono del magazzino

Chi

- Imprese che non adottano gli IAS

Cosa

- Rimanenze iniziali di magazzino al 01/01/2023

Come

- Riduzione R.I. (a quantità e/o a valori)
- Incremento R.I. (solo quantità)

Il condono del magazzino

SI



- Esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR, ossia dei beni di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 85 del Tuir:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

NO



- Servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle disposizioni dell'art. 92, c. 6 del TUIR;
- opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base alle disposizioni contenute nell'art. 93 del TUIR.

Il condono del magazzino

Eliminazione di valori

Cosa si paga: **IVA** 

Valore eliminato * coefficiente di maggiorazione * aliquota Iva media
(stabilito, per le diverse attività, con apposito DM)

L'aliquota IVA media (si tiene conto dei regimi speciali e op. non imponibili):

Iva relativa alle operazioni, diminuita delle cessioni di beni ammortizzabili
volume di affari dichiarato

Il condono del magazzino

Eliminazione di valori

Imposta sostitutiva **Redditi e Irap**

Valore eliminato * coefficiente di maggiorazione * - valore eliminato

Moltiplicato 18%
(in sostanza 18% sul ricarico)

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini redditi e Irap

Il condono del magazzino

Incremento di quantità (non è possibile rivalutare)

Imposta sostitutiva Redditi e Irap

NO IVA

Valore iscritto Moltiplicato 18%

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini redditi e Irap

Il condono del magazzino

Operativamente

L'adeguamento deve essere richiesto in dichiarazione dei redditi 2024

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo:

- La 1^a con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (30 giugno)
- La 2^a entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo (15 dicembre).



Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato

Il condono del magazzino

Il condono non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni (incremento o riduzione) sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al 2023.



L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data del 01/01/2024

Manovità dal 2022

La correzione dell'errore contabile in base al **Principio OIC 29** rileva anche dal punto di vista delle imposte sui Redditi e IRAP





REDDITI
QUADRO RG
Reddito d'impresa in regime
di contabilità semplificata



Altri dati	RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Mero elemento informativo – non incidono sul reddito

ISA – Elementi per calcolo del punteggio



- **Nel rigo F08**, il **valore delle esistenze iniziali** relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale, comprese quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi.

- **Nel rigo F09**, il **valore delle rimanenze finali** relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR), comprese quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi.



**Elementi non
corretti**

**Perdita a
posteriori dei
benefici**

	Riduzione :	30.000
	Incremento:	60.000
	Coefficiente	1,30

SEZIONE XXVII

Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni

RQ110	Eliminazione esistenze iniziali - IVA	Valore maggiorato	Aliquota	Imposta		
		¹ 39.000 ,00	² 22	³ 8.580 ,00		
RQ111	Eliminazione esistenze iniziali - IRES e IRAP	Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza	18%	Imposta
		¹ 39.000 ,00	² 30.000 ,00	³ 9.000		1.620 ,00
RQ112	Esistenze iniziali omesse		Valore iscritto		18%	Imposta
	Ires e Irap		¹ 60.000 ,00			10.800 ,00

14

ETS – Rinvio FTE al 01.01.2025

ETS – Servizi ai soci dietro pagamento

Slitta al 1/1/2025 l'obbligo di apertura della PARTITA IVA e di emissione della fattura elettronica in ESENZIONE di Iva

Milleproroghe

DL n. 215/2023, in sede di conversione

Procedura di infrazione Commissione UE destinata ad attrarre ad Iva (in esenzione) cessione di beni e servizi prestati a soci dietro corrispettivo.


15

Comunicazione del titolare effettivo

Comunicazione del titolare effettivo – Confermata!

TAR Lazio sentenza del 9.4.2024

Respinto il ricorso di Unione Fiduciaria



- **Soggetti neocostituiti:** entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.
- **Modifica titolare effettivo** (nuovo socio con partecipazione > 25% o nuovo amministratore in caso di compagine societaria frammentata o nei trust e fondazioni): entro 30 gg.
- **Comunicazione periodica:** entro 12 mesi dalla precedente anche se solo per conferma dati precedentemente comunicati.
- **Società di capitali che depositano il bilancio al registro imprese:** conferma dei dati può essere effettuata contestualmente al deposito, ma sempre nel rispetto dei 12 mesi dalla precedente comunicazione.

16


Scadenza del STS

Sistema Tessera Sanitaria – Termini trasmissione

“1-bis. Per le **spese sanitarie** ... sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

- a) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente

1- ter. La trasmissione delle **spese veterinarie**, ... è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute.



che “Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS ... è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.”

Grazie per l'attenzione... 

Consigliati

- [Nuovamente operativo il Registro dei titolari effettivi](#), di Armando Urbano, 16 aprile 2024
- [Contabilità e adeguamento del magazzino](#), di Francesco Barone, 3 aprile 2024
- [Credito d'imposta beni strumentali 4.0. Utilizzo in compensazione con comunicazione preventiva](#), di Andrea Amantea, 8 aprile 2024
- [Informativa di bilancio sulle erogazioni pubbliche](#), di Gianluca Dan, 29 marzo 2024
- [Transizione 5.0: in arrivo 6,3 miliardi di euro in crediti d'imposta dal Decreto PNRR](#), di Gerardo Urti, 15 marzo 2024
- [Modello Redditi e IRAP 2024, approvati i modelli definitivi: novità e scadenze da ricordare](#), di Marco Bomben, 14 marzo 2024
- [GUIDA - Redazione del bilancio](#), di Gianluca Dan, 13 marzo 2024



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI, **UN'UNICA PIATTAFORMA**



CESI Multimedia S.r.l.

Via Massarenti 13 - 20148 Milano

Tel 02 36165200 | info@cesimultimedia.it